

# Statuto

## Parte prima - Generalità

### Art. 1 – Denominazione e finalità dell'Associazione

L'Associazione La Sherlockiana (d'ora in poi semplicemente Associazione) trae il suo nome e la sua ispirazione dalla Libreria La Sherlockiana che operò a Milano sotto la direzione di Tecla Dozio e che contribuì con grande vigore alla diffusione della narrativa e della saggistica "gialla" nelle sue molteplici articolazioni, quali il poliziesco, giudiziario, thriller, hard boiled, noir e altri riconducibili al genere .

L'Associazione La Sherlockiana, si dà le medesime finalità sopra descritte che intende perseguire con azioni coerenti. Su tale base l'Associazione dichiara che:

- non ha scopo di lucro
- è autonoma da qualsiasi altro organismo
- è aperta a tutti
- promuoverà incontri culturali, momenti formativi e informativi, pubblicazioni e quanto d'altro ritenga opportuno per che permettano di diffondere la letteratura, la musica, le arti figurative e ogni altra forma artistica creativa con particolare attenzione al genere giallo; tali eventi potranno aver luogo in sedi diverse e in collaborazione con altre persone o enti pubblici e privati.

L'Associazione si attiene alle norme previste dall'VIII comma dell'art. 148 del Tuir nonché dal VII comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 e in particolare alle lettere a), b), c), d), e), f).

### Art. 2 – Carattere delle attività dell'Associazione

Oltre alle attività genericamente individuate nell'art. 1 l'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, sempre nel rispetto del medesimo art. 1.

L'Associazione potrà inoltre agire in collaborazione con altri Enti pubblici o privati mediante la sottoscrizione di convenzioni apposite.

### Art. 3 – I soci

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

La qualifica di socio può essere ottenuta da chiunque ne faccia richiesta, si riconosca nella finalità del presente statuto e sia in possesso dei diritti civili.

L'ammissione di minori di 18 anni è subordinata al consenso dei genitori o dei tutori.

La qualifica di socio è individuale e non trasmissibile a nessun titolo.

Per iscriversi all'associazione ciascun aspirante dovrà presentare una domanda nella quale risultino i dati identificativi nonché l'indirizzo fisico e digitale. Nella domanda dovrà inoltre essere espressa l'adesione alle finalità dell'Associazione e il consenso al trattamento dei dati.

L'adesione ha durata annua ed è subordinata al pagamento di una quota associativa dell'entità determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere l'adesione di un candidato qualora questi abbia esplicitamente agito in contrasto con l'Associazione stessa o con i principi e le finalità dell'art. 1. In tal caso il respingimento va espresso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'aspirante socio avrà facoltà di ricorrere contro tale provvedimento entro trenta giorni dal respingimento.

Il ricorso sarà discusso e deliberato in via definitiva nella prima Assemblea dei soci.

I soci hanno diritto a:

- riunirsi in assemblea per deliberare sulle tutte le questioni riguardanti l'Associazione;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti.

La qualifica di socio può essere revocata o cessare per:

- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni.

L'Assemblea ha la facoltà di nominare soci onorari tra coloro che si siano distinti nell'ambito delle finalità dell'Associazione.

## Parte seconda – Governo dell'Associazione

### Art. 4 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea

il Consiglio Direttivo

il Presidente

È inoltre facoltà dell'Assemblea nominare un Consiglio dei Probiviri e un Consiglio sindacale.

Il Consiglio Direttivo potrà definire al proprio interno gruppi di lavoro o commissioni per lo svolgimento di compiti specifici. Per svolgere i compiti di tali commissioni potranno essere inoltre chiamati esperti interni all'Associazione.

Il Presidente ha la facoltà di nominare un proprio Vicepresidente al quale attribuire specifiche deleghe.

### Art. 5 – L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, che siano iscritti almeno da 3 mesi.

L'Assemblea dell'Associazione è l'organo sovrano. Essa:

- a) promulga, emenda o integra lo Statuto dell'Associazione;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio preventivo che delinea le attività future dell'Associazione;

- d) verifica l'andamento dei conti dell'Associazione;
- e) verifica l'ammissibilità dei soci secondo quanto già previsto all'art. 3;
- f) delibera su ogni argomento relativo alla vita dell'Associazione ove non previsto da altri organi.

Le votazioni sono a maggioranza semplice, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo che richiede la maggioranza qualificata del 50% degli iscritti più uno.

In via ordinaria l'Assemblea si riunisce una volta all'anno non oltre il 30 novembre di ciascun anno per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea in via straordinaria qualora deliberazioni urgenti lo richiedano.

L'Assemblea straordinaria dovrà inoltre essere convocata quando lo richiedano con motivazione firmata un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo tramite avviso scritto nel quale vengono indicati l'ora, la sede dell'Assemblea, l'ordine del giorno. La convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data prevista per la seduta.

È ammessa la convocazione per via digitale sia con la comunicazione sul sito web dell'Associazione, sia mediante l'invio di avviso all'indirizzo email dei Soci.

In prima convocazione l'Assemblea è valida se sono presenti la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione non vi sono soglie di validità salvo che per deliberazioni che la richiedano. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

## Art. 6 – Svolgimento dell'Assemblea

L'ammissibilità dei Soci alla sede di svolgimento dell'Assemblea è da una commissione di verifica poteri che controlla i requisiti di partecipazione secondo quanto previsto dal precedente art. 5 al I comma nominata preventivamente dal Consiglio direttivo .

Una volta insediata l'Assemblea il Presidente dell'Associazione o un suo rappresentante componente del Consiglio direttivo indice l'elezione del Presidente dell'Assemblea.

Eletto il Presidente tutti i poteri gli vengono conferiti.

Il Presidente nomina un segretario per la verbalizzazione del dibattito e delle elezioni.

Le deliberazioni, le elezioni e le nomine possono avvenire sia con voto palese sia con scrutinio segreto.

Lo scrutinio segreto può essere richiesto a discrezione del Presidente dell'Assemblea oppure per richiesta sottoscritta da almeno cinque soci presenti.

L'Assemblea può decidere di darsi un regolamento permanente per il suo svolgimento.

## Art. 7 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Il numero dei componenti viene stabilito nel corso dell'Assemblea elettorale e può variare da un minimo di tre ad un massimo di nove.

Compiti del Consiglio direttivo sono:

- l'elezione del Presidente dell'Associazione;

- la definizione della sede legale;
- l'elezione di un tesoriere per la tenuta delle scritture contabili;
- la formulazione di programmi di attività per il conseguimento degli obiettivi dell'associazione coerentemente con le indicazioni e le decisioni dell'Assemblea;
- la convocazione delle assemblee ordinarie, straordinarie ed elettorale;
- la deliberazione delle spese necessarie all'attività fatta salva la possibilità di delegare facoltà di spesa entro limiti definiti congiuntamente al Presidente e al tesoriere;
- l'accettazione di contributi e donazioni;
- la costituzione di proprie commissioni di lavoro integrabili con competenze gratuite esterne al Direttivo stesso;
- l'assegnazione di consulenze retribuite a esperti esterni all'Associazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con cadenze certe, definite nella prima riunione, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le votazioni sono a maggioranza dei presenti, salvo che per l'elezione del Presidente.

Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri l'Assemblea procederà al loro reintegro mediante una votazione suppletiva nella prima seduta utile.

Il Consiglio decade qualora si dimetta la maggioranza dei suoi componenti.

## Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo con la maggioranza del 50% più 1 dei suoi componenti.

Il mandato è connesso alla durata in carica del Consiglio direttivo e cessa in caso di cessazione dell'attività di quest'ultimo sia per conclusione del mandato, sia per decadenza in seguito alla dimissione della maggioranza dei componenti.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- rappresenta l'Associazione in giudizio secondo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 36 del Codice Civile;
- ha i poteri decisorii e di spesa che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo

In caso di dimissioni il Consiglio direttivo potrà procedere a nuova elezione dandone comunicazione per iscritto ai Soci.

## Parte terza – Gestione economica e patrimoniale

### Art. 9 – Bilancio

L'attività dell'Associazione è regolata dal suo bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci entro il mese di novembre precedente l'anno di riferimento.

Il bilancio è predisposto dal tesoriere, preliminarmente approvato dal Consiglio direttivo e presentato in Assemblea dal Presidente.

Esso dovrà contenere:

- lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario dell'esercizio concluso;
- la quota parte di residuo attivo da destinare al fondo di riserva;
- le sopravvenienze attive e passive del precedente esercizio;
- la previsione delle entrate annuali suffragata da elementi giustificativi;
- la previsione delle spese ordinarie per il funzionamento dell'Associazione;
- la previsione delle disponibilità da destinare a iniziative straordinarie;
- l'orientamento del Presidente e del Consiglio direttivo per il finanziamento di tali iniziative.

## Art. 10 – Patrimonio e rendiconto finanziario

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti;
- fondo di riserva.

Il rendiconto finanziario riguarda l'esercizio annuale concluso.

Il documento riporta:

- la scrittura dei documenti contabili attivi e passivi;
- l'analisi delle entrate e delle spese;
- le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno di esercizio;
- una relazione con le necessarie considerazioni in merito allo stato di realizzazione dei programmi previsti dal bilancio preventivo e ogni altro elemento utile alla comprensione dell'andamento della vita economica dell'Associazione.

Il rendiconto deve essere presentato per iscritto e reso disponibile alla lettura dei soci entro la fine del mese di marzo di ogni anno. La sua approvazione potrà avvenire in sede di Assemblea ordinaria.

Qualora il rendiconto sia in passivo e debba essere riequilibrato mediante ricorso al fondo di riserva ovvero ad altre scelte finanziarie, la decisione dovrà essere assunta dall'Assemblea dei soci convocata in via straordinaria entro la fine del mese di aprile successivo alla presentazione.

## Parte quarta – Norme generali e finali

### Art. 11 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può decidere il proprio scioglimento.

La decisione dello scioglimento dovrà essere motivata e dovrà essere assunta nel corso di un'Assemblea convocata in via ordinaria o straordinaria con indicazione della proposta di scioglimento nell'ordine del giorno.

L'Assemblea sarà valida solo alla presenza dei due terzi dei soci. La decisione dovrà essere presa a maggioranza assoluta.

La medesima Assemblea disporrà la destinazione dei beni dell'Associazione determinati mediante un'apposita rendicontazione ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

L'attività di liquidazione sarà attuata da un liquidatore nominato dall'Assemblea stessa.

## Art. 12 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto o da specifici Regolamenti approvati dall'Associazione per la sua attuazione, valgono le norme previste dal Capo II *Delle associazioni e delle fondazioni*, Codice civile R.D. 16 marzo 1942, n.262 e successive modificazioni e integrazioni.

Sottoscritto a Milano il 22 maggio 2019 da:

Daniela Antonia Basilico

Gian Luca Bucci

Giuliana Dorigo

Massimiliano Gaspari

Manuel Figliolini

Domenico Francesco Lini

Paolo Manacorda

Mara Marinoni

Riccardo Marinoni

Veronica Todaro